

Riforma dello sport: nuovi obblighi di sicurezza nel lavoro sportivo

Le ultime normative regolatorie del lavoro sportivo, introdotte dalla **cosiddetta riforma dello Sport (D.lgs. n.36/2021)**, estendono in modo rilevante gli obblighi di tutela in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai lavoratori sportivi.

Vediamo in sintesi le novità in ambito sicurezza per il lavoro sportivo.

Normativa sicurezza: per quali lavoratori sportivi

Va ricordato innanzitutto che nella **definizione di lavoratore sportivo**, come indicato nell'articolo 25 del Dlgs 36/2021 sono inclusi, senza distinzioni tra settore professionistico o dilettantistico, figure come **l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara, operanti a titolo oneroso.**

Inoltre, la norma prevede:

- da una parte **la possibilità per le federazioni di indicare** nei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive ulteriori **figure coinvolte nell'attività sportiva** a fronte di un corrispettivo
- dall'altra parte, in ogni caso **sono escluse le figure con mansioni di carattere amministrativo-gestionale.**

Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori: la normativa

L'art. 33 del D.Lgs. n. 36/2021 stabilisce che, per tutto quanto non regolato dallo stesso decreto, ai lavoratori sportivi **si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, "in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva"**.

Per quanto riguarda dunque specificamente i lavoratori sportivi come sopra identificati, **dal 1° luglio 2023, la società o l'associazione che impiega lavoratori sportivi è tenuta a conformarsi alla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro** che vede però alcune distinzioni basate sull'inquadramento e sull'entità dei compensi annui.

Obbligo sicurezza per gli utenti: defibrillatore

Occorre sottolineare che, a prescindere dalla presenza o meno di lavoratori subordinati o autonomi, l'associazione sportiva è sempre tenuta a garantire la sicurezza di chiunque acceda ai locali, a qualsiasi titolo, sia durante il normale espletamento delle attività sportive, sia durante situazioni di emergenza.

È pertanto consigliabile, anche non obbligatorio, **prevedere una valutazione dei rischi anche laddove non siano presenti collaboratori sportivi dipendenti** e implementare le misure di prevenzione e protezione

Si ricorda ad esempio dal mese di luglio 2017 è **obbligatorio dotarsi di defibrillatori semiautomatici DAE (o a tecnologia più avanzata) per tutte le strutture sportive, intese come società o associazioni dilettantistiche, palestre, centri fitness e, più in generale, tutte le attività che coinvolgono lo sforzo dell'apparato cardiocircolatorio**; in questo caso va anche previsto che vi sia personale adeguatamente formato all'uso del defibrillatore.

Tale adempimento non riguarda invece le strutture sportive che praticano la propria attività al di fuori di un impianto sportivo o che praticano sport a ridotto impegno cardiocircolatorio.

Adempimenti sicurezza lavoratori sportivi con compensi fino a 5mila euro

Per i lavoratori sportivi autonomi con compensi annui non superiori a 5mila euro, si applica l'articolo 21, comma 2, del Testo Unico, previsto per i lavoratori autonomi ordinari e le imprese familiari, i quali hanno la facoltà di godere della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi specifici sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Gli adempimenti in capo al datore di lavoro/committente si possono riassumere nel seguente specchio:

obbligo di informazione	SÌ
obbligo di formazione	NO
visita medica preventiva	NO
messa a disposizione DPI ed attrezzature a norma	SÌ
obbligo nomina del Medico Competente	NO

obbligo nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	NO
obbligo redazione Valutazione dei Rischi (DVR)	NO

Sicurezza lavoratori sportivi con compensi oltre 5mila euro e minorenni

Diversamente, per i lavoratori sportivi autonomi con compensi superiori a 5mila euro e per eventuali lavoratori subordinati, si applica in maniera completa le prescrizioni del D.lgs.81/2008, mantenendo però la compatibilità con la mansione sportiva.

Ciò comprende:

obbligo di informazione	sì
obbligo di formazione	sì
visita medica preventiva	sì
messa a disposizione DPI, qualora previsti dalla valutazione del rischio ed attrezzature a norma	sì
obbligo nomina del Medico Competente	sì
obbligo nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	sì
obbligo redazione Valutazione dei Rischi (DVR)	sì
Nomina e formazione degli addetti alle emergenze, primo soccorso e antincendio	sì
Stesura piano di emergenza ed evacuazione in base al DM 2/9/2021	sì

Idoneità sanitaria alla mansione

L'attività sportiva dei lavoratori sportivi è svolta sotto controlli medici, secondo disposizioni stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

L' idoneità alla mansione, ove non riferita all' esercizio dell' attività sportiva, è rilasciata dal **medico competente** il quale utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo, se ritenuto esaustivo. In caso di esposizione a ulteriori rischi, il medico competente deve effettuare ulteriori accertamenti.

Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai 5.000 euro si applicano le disposizioni dell' art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.

Sicurezza dei minori in attività sportive

Per quanto riguarda l' impiego di minori in attività sportive restano ferme le disposizioni contenute nella **L. n. 977/1967** e si prevede al riguardo **l' emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell' Autorità politica da esso delegata** in materia di sport per l' introduzione di ulteriori disposizioni a tutela della salute e della sicurezza dei minori "inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l' altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell' integrità fisica e morale dei giovani sportivi".

In presenza di minorenni, è obbligatorio integrare il DVR e informare chi esercita la potestà genitoriale sui rischi e le procedure di emergenza.

Tutela e protezione del minore da abusi e sfruttamento: la normativa

Ai minori che praticano attività sportiva si applica altresì quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2014 – recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta **contro l' abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile** – che, come noto, ha previsto l' obbligo di richiesta del certificato penale del casellario giudiziale da parte soggetto che intenda "impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori".

Assicurazione contro gli infortuni

L'art. 34 del D.Lgs. n. 36/2021 stabilisce che i lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 1124/1965, sono sottoposti al relativo **obbligo assicurativo**, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela **con polizze privatistiche**. È inoltre demandata ad un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'individuazione delle retribuzioni e dei relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della **liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta**.

Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 51 della L. n. 289/2002 e nei relativi provvedimenti attuativi.

Dilettanti tesserati e assicurazione obbligatoria

Per gli sportivi dilettanti di cui all'art. 51 della L. n. 289/2002 (tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva), che svolgono attività sportiva come volontari, **rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo art. 51** e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a quanto previsto all'art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2021 in materia di responsabilità civile verso i terzi.

PER INFORMAZIONI E CONSULENZA CONTATTARE:

Dott. Andrea Franceschini, Responsabile Area Consulenza Sicurezza
info@seaconsulenze.it